

Aga International S.A. –
Rappresentanza Generale per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

ASSISTENZA + SPESE MEDICHE + BAGAGLIO

TOURISTCARE
POLIZZA N°188851

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione,**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Aga International S.A.

Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.128.575

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
20137 Milano (Italia)
P.le Lodi, 3

www.mondial-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE "TOURISTCARE – POLIZZA N°188851"

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ISVAP.
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

- **Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**
L'Impresa Assicuratrice è **Aga International S.A.**
- **Sede Legale**
37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France
- **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
- **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.mondial-assistance.it – info@mondial-assistance.it
- **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 233.385.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 16.812.000^(*) di cui versati € 16.812.000 La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 120.347.000.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 154,00% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2010.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.mondial-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

(*) In data 1° luglio 2011, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di Mondial Assistance Europe N.V. in Aga International S.A., il capitale sociale è pari ad € 17.128.575 interamente sottoscritto.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE:

➤ **Modalità di adesione alla copertura assicurativa** (si rinvia all'art. 1 della sezione *Normativa comune a tutte le garanzie*)

L'adesione alla copertura assicurativa avviene esclusivamente:

- previo download dell'*Applicazione Mobile*;
- dopo aver ricevuto e preso visione della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente ed aver accettato specificamente le Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo redatto ai sensi del Regolamento Isvap n°35 del 26/05/2010;
- dopo aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy e aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali;
- se effettuata entro le ore 24.00 del giorno precedente a quello di decorrenza della copertura assicurativa;
- convalidando la stipulazione con il pagamento del premio tramite carta di credito o altro mezzo associato al numero di cellulare su cui l'Assicurato riceverà SMS di conferma, secondo le modalità e i termini previsti dal Contraente.

➤ **Operatività e decorrenza** (si rinvia all'art. 2 della sezione *Normativa comune a tutte le garanzie*)

La copertura assicurativa oggetto di adesione è operante:

- dalle ore e dal giorno indicati in polizza come data di inizio del viaggio. Come riferimento per la decorrenza, Mondial Assistance utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1);
- per periodi, con un massimo comunque di **30 giorni**, destinazioni e capitali identificati in polizza;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari.

La Società declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.

➤ **Persone assicurabili** (si rinvia all'art. 3 della sezione *Normativa comune a tutte le garanzie*)

Le prestazioni e le garanzie assicurative sono valide:

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia. Le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per persone dotate di capacità giuridica al momento dell'adesione alla polizza.

➤ **Validità Territoriale** (si rinvia all'art. 4 della sezione *Normativa comune a tutte le garanzie*)

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza, secondo i disposti del successivo articolo *Limiti di sottoscrizione*.

➤ **Limiti di sottoscrizione** (si rinvia all'art. 5 della sezione *Normativa comune a tutte le garanzie*)

Non è consentita l'adesione a più polizze di capitolato Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i **30 giorni** continuativi per lo stesso viaggio.

La polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione.

La polizza deve essere emessa prima dell'inizio del viaggio, fermo restando che non è consentita l'emissione nello stesso giorno di decorrenza della copertura assicurativa. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro la Società non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.

➤ **La conformità della presente polizza ai fini del rilascio del visto per i viaggi con destinazione Federazione Russa può essere soggetta a variazioni, anche temporanee, determinate dalle autorità diplomatiche competenti. Contattare l'Ambasciata o il Consolato prima dell'adesione.**

➤ **Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle Condizioni di Assicurazione sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di aderire alla polizza.**

Aga International S.A.

Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.128.575

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
20137 Milano (Italia)
P.le Lodi, 3

www.mondial-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Fascicolo Informativo Ed. 092011 _ Nota Informativa _ Touristcare Polizza n°188851_Pagina 1 di 4

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



How can we help?

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative incluse in Touristcare – Polizza n°188 851, rinvenibili nella Sezione “Prestazioni e Garanzie assicurative”:

- **AVVERTENZA: i Capitali assicurati sono riportati in forma schematica nella “TABELLA CAPITALI ASSICURATI”**
- **AVVERTENZA:** Le esclusioni e le limitazioni afferenti alle Garanzie riportate nelle Condizioni di Assicurazione sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.

ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

COPERTURE PREVISTE	Messa a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio della struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, così come descritte all'art. 1 della sezione “Assistenza alla persona e Spese mediche” Art. 1.7 - Spese mediche: La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede al pagamento diretto delle spese mediche, ospedaliere e chirurgiche o al rimborso nei casi e con i limiti espressamente previsti dagli art. 1.7.1 e 1.7.2.
ESCLUSIONI	Valgono le esclusioni previste: ➤ all'art. 6 della sezione “ <i>Normativa Comune a tutte le garanzie</i> ” ➤ all'art. 2 della sezione “ <i>Assistenza alla persona e Spese mediche</i> ”
LIMITAZIONI PARTICOLARI	Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Mondial Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati. Si richiama l'attenzione sulle seguenti AVVERTENZE : ➤ Art. 1.2.2 - Rientro sanitario: Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusa la Federazione Russa e i paesi del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica. ➤ Art. 1.3 - Rientro della Salma - Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione. ➤ Art. 1.8 - Spese Supplementari di Soggiorno - Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori; ➤ Art. 1.9 - Rientro al Domicilio - Tale garanzia vale solo per l'Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano; ➤ Art. 1.11 - Invio di medicinali urgenti - L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti.
SCOPERTI / FRANCHIGIE A CARICO DELL'ASSICURATO	Tutti i rimborsi saranno effettuati con l'applicazione della franchigia di € 25,82 per sinistro.

BAGAGLIO

COPERTURE PREVISTE	Indennizzo all'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le cose che l'Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un'impresa di trasporto. L'assicurazione si estende all'intero bagaglio (si rinvia all'art.1 lett. a,b,c,d per la definizione dello stesso) ed agli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a seguito di ritardo aereo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di € 103,29, fermo restando il massimale assicurato. L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5.
ESCLUSIONI	Valgono le Esclusioni previste: ➤ all'art. 6 della sezione “ <i>Normativa Comune a tutte le garanzie</i> ” ➤ all'art. 2 della sezione “ <i>Bagaglio</i> ” AVVERTENZA: I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell'automobile, nel camper o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall'esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.
LIMITAZIONI PARTICOLARI	Valgono le limitazioni di cui all'art. 3 della sezione “ <i>Bagaglio</i> ”; ➤ Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell'intero capitale assicurato i beni elencati all'art. 3.1 della sezione <i>Bagaglio</i> . ➤ A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale. Si richiama l'attenzione sulla seguente AVVERTENZA : ➤ Art. 3.3: in caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc) l'indennizzo avverrà successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.
SCOPERTI / FRANCHIGIE A CARICO DELL'ASSICURATO	Nessuno scoperto o franchigia.

4. Premi

Il premio è calcolato direttamente sul sito www.24hassistance.com ed è determinato dalla combinazione specifica di durata e destinazione del viaggio. Il premio potrebbe subire variazioni solo se l'Assicurato è in possesso di uno specifico codice sconto/convenzione valido al momento della stipula.

Il pagamento del premio deve avvenire tramite carta di credito o altro mezzo associato al numero di cellulare su cui l'Assicurato riceverà SMS di conferma, secondo le modalità e i termini previsti dal *Contraente*.

5. Diritto di Recesso

Non applicabile al presente contratto.

6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Prescrizione dei Diritti

Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

7. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella Italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del Codice Civile.

8. Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contratto

Al contratto sono applicate aliquote di imposta variabili in funzione della garanzia e dei massimali.

9. Sinistri – Obblighi dell'assicurato

- Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la **Centrale Operativa** al numero indicato nel **certificato di Assicurazione** fornendo: dati anagrafici, codice fiscale, numero della presente polizza, tipo di intervento richiesto, recapito temporaneo.
- Per tutte le altre garanzie scrivere entro **5 giorni** a **Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito; il genere, l'entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato.

Aga International S.A.

Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.128.575

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
20137 Milano (Italia)
P.le Lodi, 3

www.mondial-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Fascicolo Informativo Ed. 092011 _ Nota Informativa _ Touristcare Polizza n°188851_Pagina 2 di 4

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I



How can we help?

**10.
Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società

Servizio Qualità**Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia**

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@mondial-assistance.it

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

**11.
Arbitrato****Ricorso all'Arbitrato**

Non applicabile al presente contratto

Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

**Aga International S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Aga International S.A.**

Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.128.575

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
20137 Milano (Italia)
P.le Lodi, 3

www.mondial-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Fascicolo Informativo Ed. 092011 _ Nota Informativa _ Touristcare Polizza n° 188851_Pagina 3 di 4

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



How can we help?

GLOSSARIO

Applicazione Mobile:	il software per telefonia mobile <i>24hAssistance</i> , sviluppato dal <i>Contraente</i> e scaricabile dalle piattaforme informatiche autorizzate dallo stesso.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero ogni persona regolarmente comunicata alla Società che, dopo aver scaricato l' <i>Applicazione Mobile</i> , aderisce alla polizza collettiva stipulata dal <i>Contraente</i> .
Bagaglio:	l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	B2C Innovation S.r.l., Via L. Canonica 72, 20154 Milano, che stipula l'assicurazione per conto degli Assicurati che, previo download dell'Applicazione Mobile, aderiscono alla polizza collettiva ai sensi dell'art. 1891 c.c.
Domicilio:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa:	i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa), del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare:	coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo:	la somma dovuta da Mondial Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattia:	l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Mondo:	la Federazione Russa ed i paesi non compresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Mondial Assistance:	un marchio di Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la società stessa.
Premio:	la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato alla Società.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società:	Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in P.le Lodi 3 - Milano, di seguito anche denominata con il suo marchio Mondial Assistance.
Viaggio:	il viaggio o il soggiorno a garanzia del quale viene stipulata l'assicurazione.

Aga International S.A.

Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.128.575

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
20137 Milano (Italia)
P.le Lodi, 3

www.mondial-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Fascicolo Informativo Ed. 092011 _ Nota Informativa _ Touristcare Polizza n° 188851_Pagina 4 di 4

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



How can we help?

NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Applicazione Mobile:	il software per telefonia mobile 24hAssistance, sviluppato dal Contraente e scaricabile dalle piattaforme informatiche autorizzate dallo stesso. il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero ogni persona regolarmente comunicata alla Società che, dopo aver scaricato l'Applicazione Mobile, aderisce alla polizza collettiva stipulata dal Contraente.
Bagaglio:	l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	B2C Innovation S.r.l., Via L. Canonica 72, 20154 Milano, che stipula l'assicurazione per conto degli Assicurati che, previo download dell'Applicazione Mobile, aderiscono alla polizza collettiva ai sensi dell'art. 1891 c.c.
Domicilio:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa:	i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa), del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare:	coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo:	la somma dovuta da Mondial Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattia:	l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Mondo:	la Federazione Russa ed i paesi non compresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Mondial Assistance:	un marchio di Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la società stessa.
Premio:	la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato alla Società.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società:	Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in P.le Lodi 3 - Milano, di seguito anche denominata con il suo marchio Mondial Assistance.
Viaggio:	il viaggio o il soggiorno a garanzia del quale viene stipulata l'assicurazione.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

1. Modalità di adesione alla copertura assicurativa

L'adesione alla copertura assicurativa avviene esclusivamente:

- previo download dell'Applicazione Mobile;
- dopo aver ricevuto e preso visione della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente ed aver accettato specificamente le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo redatto ai sensi del Regolamento Isvap n°35 del 26/05/2010;
- dopo aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy e aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali;
- se effettuata entro le ore 24,00 del giorno precedente a quello di decorrenza della copertura assicurativa;
- convalidando la stipulazione con il pagamento del premio tramite carta di credito o altro mezzo associato al numero di cellulare su cui l'Assicurato riceverà SMS di conferma, secondo le modalità e i termini previsti dal Contraente.

2. Operatività e decorrenza

La copertura assicurativa oggetto di adesione è operante:

- dalle ore e dal giorno indicati in polizza come data di inizio del Viaggio. Come riferimento per la decorrenza, Mondial Assistance utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1);
- per periodi, con un massimo comunque di **30 giorni**, destinazioni e capitali identificati in polizza;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari.

La Società declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.

3. Persone assicurabili

Le prestazioni e le garanzie assicurative sono valide:

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia. Le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per persone dotate di capacità giuridica al momento dell'adesione alla polizza.

4. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza, secondo i disposti del comma 5.2 del successivo art. 5 *Limiti di sottoscrizione*.

5. Limiti di sottoscrizione

5.1 Non è consentita l'adesione a più polizze di capitolato Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 30 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

5.2 La polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione.

5.3 **La polizza deve essere emessa prima dell'inizio del viaggio, fermo restando che non è consentita l'emissione nello stesso giorno di decorrenza della copertura assicurativa.** Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro la Società non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.

6. Esclusioni comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a origini di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che include ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;

Fascicolo Informativo Ed. 092011 _ Condizioni di Assicurazione _ Touristcare Pol n°188851 _ Pagina 1 di 4

Aga International S.A.

Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.128.575

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza

Generale per l'Italia
20137 Milano (Italia)
P.le Lodi, 3

www.mondial-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



How can we help?

- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
- Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sciacrobatismo, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- quarantene.

7. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezioni delle chiamate alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

8. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

9. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

10. In caso di sinistro

L'Assicurato, o chi per esso, deve:

a) darne avviso:

- a Mondial Assistance secondo quanto previsto di seguito nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di Mondial Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla successiva sezione *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Mondial Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

La liquidazione potrà essere effettuata da Mondial Assistance esclusivamente previa sua comunicazione del codice fiscale nonché delle coordinate bancarie.

PRESTAZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE

ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

1. L'Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni:

1.1. **Consulenza Medica** - Quando, a seguito di malattia o infortunio, occorra accertare lo stato di salute dell'Assicurato, Mondial Assistance mette a disposizione il proprio Servizio di Guardia Medica per i contatti necessari, al fine di valutare quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

1.2. Rientro Sanitario

1.2.1. **Trasporto in ambulanza** - In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione.

1.2.2. **Rientro sanitario** - Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo; il costo della prestazione è interamente a carico di Mondial Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti al successivo art. 4 - **Scelta dei mezzi di trasporto**.

Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusa la Federazione Russa e i paesi del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica.

Le prestazioni di cui agli artt. 1.2.1 e 1.2.2 non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali.

Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino all'importo di € 1.291,14 per i viaggi all'estero e € 516,46 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.

1.3. **Rientro della Salma** - In caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, Mondial Assistance organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione.

1.4. **Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio Assicurato** - A seguito del rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri Assicurati fino all'importo di € 154,94 per persona (massimo 2 persone).

1.5. **Spese di Viaggio di un Familiare** - In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il malato o il ferito.

1.6. **Rientro dei figli minori di 15 anni** - Quando a seguito di infortunio, malattia od altra causa di forza maggiore, l'Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di altra persona designata dall'Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.

1.7. Spese Mediche

1.7.1. **Oggetto** - Mondial Assistance, **previa autorizzazione della Centrale Operativa**, provvede:

- al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per acquisto di medicinali (purché sostenute a seguito di prescrizione medica);
- al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati.

Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di spesa (fatture o ricevute) in originale.

1.7.2. **Limitazioni** - Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e € 51,65 per i viaggi in Italia al giorno per persona, fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno rimborsate fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermo restando il capitale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Le spese mediche sostenute successivamente al rientro al domicilio a seguito di evento verificatosi in viaggio saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati ed i sottolimiti sopra indicati, purché sostenute entro i 30 giorni successivi all'evento. Su ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 25,82 a carico dell'Assicurato. Nel caso di spese sostenute all'estero, il rimborso sarà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della prestazione per la quale viene chiesto il rimborso.

In caso di polizza stipulata per un **gruppo**, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Mondial Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza.

1.8. **Spese Supplementari di Soggiorno** - Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, Mondial Assistance rimborsa fino alla concorrenza di € 103,29 le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato. Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori.

1.9. **Rientro al Domicilio** - Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per l'Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano.

1.10. **Rientro Anticipato** - Se l'Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno dei seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, Mondial Assistance **organizza il viaggio di ritorno** e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di € 774,69 per i viaggi all'estero e € 258,23 per i viaggi in Italia. Il rientro potrà essere effettuato con: aereo di linea/charter in classe turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) **fino ad un massimo di 48 ore**.

1.11. **Invio Medicinali Urgenti** (solo per i viaggi all'estero) - Mondial Assistance provvede all'invio dei medicinali necessari (purché in commercio in Italia) alla salute dell'Assicurato e non reperibili sul luogo, dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, accerta che le specialità locali non sono equivalenti. L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti.

1.12. **Invio Messaggi Urgenti** - Qualora l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, Mondial Assistance provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi.

Fascicolo Informativo Ed. 092011 - Condizioni di Assicurazione - Touristcare Pol n°188851 - Pagina 2 di 4

Aga International S.A.

Sede Legale
37, Rue Taibout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.128.575

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

20137 Milano (Italia)
P.le Lodi, 3

www.mondial-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa

in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



How can we help?

- 1.13. Rimborso Spese Telefoniche** (solo per i viaggi all'estero) - Sono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di € 103,29
- 1.14. Interprete a Disposizione** - Quando l'Assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e si renda necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Mondial Assistance reperisce tale interprete e lo invia presso l'Ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza di € 516,46 Mondial Assistance organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco.
- 1.15. Anticipo Cauzioni** (solo per i viaggi all'estero) - In caso di evento non doloso avvenuto all'estero, Mondial Assistance costituirà in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Mondial Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. L'ammontare massimo coperto da Mondial Assistance, previa garanzie bancarie o di altro tipo da Mondial Assistance stessa indicate, è di € 2.582,28 per cauzione, somma che l'Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
- 1.16. Anticipo Denaro** - Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, potrà richiedere a Mondial Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di € 2.582,28 Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare a Mondial Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire a Mondial Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

2. Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni di cui all'art. 6 della Sezione Normativa Comune a tutte le garanzie)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste;
- situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato o alla stipulazione del contratto, le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- cure riabilitative;
- acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
- prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- espianti e/o trapianti di organi;
- partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- disposizioni delle Autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- nei casi in cui l'Assicurato disattendendo le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa.

3. Disposizioni e Limitazioni

a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità della polizza, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti.

La garanzia "Spese mediche" di cui all'art. 1.7, potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";

b) Mondial Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;

c) Mondial Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;

d) Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Mondial Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.

4. Scelta dei Mezzi di Trasporto

Nei casi in cui si renda necessario un trasporto sanitario, solo le esigenze di ordine medico saranno prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:

- aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella - treno e se necessario vagone letto - autoambulanza - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali e nell'ambito dell'Europa e della Federazione Russa.

In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi:

- aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto - autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

BAGAGLIO

1. Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le cose che l'Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un'impresa di trasporto.

L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:

- a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.);
- b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cinescopi, ecc.);
- c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.);
- d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di € 103,29 fermo restando il massimale assicurato. A titolo esattivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale.

L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5.

2. Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni di cui all'art. 6 della Sezione Normativa Comune a tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a. il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's chèques, carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d'arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact-disc, le attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi;
- b. i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
- c. i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
- d. i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- e. il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;
- f. i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
- g. le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;
- h. gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.

2.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell'automobile, nel camper o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall'esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.

3. Disposizioni e Limitazioni

3.1 Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell'intero capitale assicurato:

- a. gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
- b. apparecchiature fotocinematografiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).

3.2 L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € 51,65 I corredi fotocinematografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.

3.3 In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Mondial Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.

Aga International S.A.

Sede Legale
37, Rue Taïtbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.128.575

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza

Generale per l'Italia
20137 Milano (Italia)
P.le Lodi, 3

www.mondial-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



4. Primo Rischio Assoluto

La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto Mondial Assistance pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma assicurata senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 Cod.Civ.

5. Indennizzo

L'indennità per la perdita totale o parziale e l'avaria degli oggetti assicurati è calcolata sulla base del loro valore commerciale al momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento in seguito all'uso o per altre ragioni, se ne terrà equamente conto. In caso di danneggiamento sarà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

- Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve:
 - per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24;
 - per tutte le altre garanzie scrivere entro **5 giorni** a **Aga International S.A.** - Rappresentanza Generale per l'Italia - P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; il genere, l'entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato.

L'Assicurato dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4, fornendo inoltre a Mondial Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Mondial Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ.
- L'Assicurato è tenuto a cedere a Mondial Assistance, fino alla concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo Mondial Assistance in condizione di esercitare tali diritti.
- Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.

4. Obblighi in caso di Sinistro

Assistenza alla Persona

Per ogni richiesta di assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione che sarà consegnato prima della partenza.

Dati Indispensabili all'Intervento

E' assolutamente indispensabile che siano comunicati i dati necessari all'intervento, e più precisamente:

- i dati anagrafici, il codice fiscale ed il recapito;
- il tipo di assistenza richiesto;
- numero di polizza: 188.851;**
- l'indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta;
- il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.

Consulenza Medica/Rientro Sanitario

Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà contattare.

In caso di ricovero, fornire i dati relativi all'ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o l'infortunato.

Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.

Spese Mediche

Conservare ed inviare entro **5 giorni** a **Aga International S.A.** - Rappresentanza Generale per l'Italia - P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Bagaglio

In caso di danni subiti in Aeroporto:

- *mancata riconsegna od avaria*: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l'ufficio aeroportuale "Lost and Found". Inoltre sempre reclamo scritto a Vettore Aereo;

- *furto*: sporgere regolare denuncia scritta all'Ufficio di Polizia dell'aeroporto.

In caso di danni subiti in altre circostanze:

sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità Locali di Polizia. Inoltre sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso al Vettore od all'Albergatore eventualmente responsabili.

In ogni caso: notificare il danno scrivendo entro **5 giorni** a **Aga International S.A.** - Rappresentanza Generale per l'Italia - P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni) specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito e fornendo il numero della presente polizza. Presentare, anche successivamente, la copia del reclamo effettuato in luogo dove si è verificato il danno, nonché la distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI - Importi espressi in Euro

Destinazione viaggio	ITALIA	EUROPA	MONDO	FEDERAZIONE RUSSA
Spese mediche (art. 1.7.1)	€ 1.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
Bagaglio Furto, Incendio, Rapina, Scippo, Mancata Riconsegna e/o Danneggiamento	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito web

www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta a:

Aga International S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano

AVVERTENZA: Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato Assicurativo è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Aga International S.A.

Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.128.575

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
20137 Milano (Italia)
P.le Lodi, 3

www.mondial-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I

